SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 5 novembre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. (Doc. XXII, 1-2-4).

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione

al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.

6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulla quantità e sulla gravità degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei policlinici, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata, che determinino indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;

c) valutare l'incidenza degli errori di cui alla lettera *a)* in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;

d) accertare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie pubbliche e private per la copertura dei rischi connessi ad errori sanitari, nonché l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti, o ai loro aventi causa, a titolo di risarcimento del danno subìto in dipendenza di errori sanitari, verificando altresì le modalità adottate per l'affidamento del servizio di assicurazione;

e) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del personale medico e paramedico nonché alla carenza delle dotazioni di apparecchiature clinico-diagnostiche e all'inadeguatezza delle strutture;

f) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o da carenze organizzative o comunque aziendali e manageriali;

g) indagare sulle modalità di selezione nei concorsi per il reclutamento dei quadri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e sulla scelta dei criteri in base al merito e ai titoli;

h) accertare l'istituzione e l'effettivo funzionamento delle unità di gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

i) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;

l) verificare se la nomina della dirigenza sanitaria risponda nel modo migliore alle esigenze ineludibili di efficienza, di professionalità, di qualità e soprattutto di trasparenza nella gestione ottimale delle strutture sanitarie pubbliche;

m) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle strutture

sanitarie pubbliche e private e della loro organizzazione amministrativa;

n) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

o) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

p) indagare sugli errori medico-sanitari relativi a prestazioni effettuate al di fuori delle strutture ospedaliere, in particolare da medici di medicina generale, ambulatori, laboratori e servizi diagnostici, farmacie;

q) verificare l'appropriatezza delle tecniche di gestione del rischio adottate, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;

r) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale;

s) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

t) accertare l'istituzione di servizi per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, verificare le modalità di gestione dei reclami, nonché l'istituzione di altri strumenti a disposizione dei cittadini che consentano loro di tutelare nel modo migliore i propri diritti;

u) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private a interventi per la riduzione degli errori sanitari;

v) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.

2. La Commissione verifica, in particolare:

a) l'applicazione del sistema dei *Diagnosis Related Groups* (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

b) la qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;

c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza «118» e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;

d) la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) lo stato di attuazione della normativa vigente sull'attività libero-professionale intramuraria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla legge 3 agosto 2007, n. 120.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative che, nel periodo 2001-2008, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;

b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti ai sensi della lettera *a)*:

1) l'esistenza di sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

2) la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finan-

ziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;

3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;

4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualità, valutandone la ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi e l'economicità delle scelte effettuate in base ad esse;

6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;

8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità del servizio da parte degli utenti;

9) lo stato di attuazione e di funzionamento, a livello regionale, del numero unico per l'emergenza-urgenza «118» e della correlata organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;

10) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipulazione degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;

11) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;

12) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;

13) la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale nonché la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

14) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici di servizi sanitari;

15) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;

16) l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale ed extraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;

17) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2006, recante il

Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;

c) accertare eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate dai piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera *b)* del presente comma;

d) valutare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rafforzare l'incisività dei controlli e il coordinamento nelle attività di monitoraggio della spesa e dei consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti locali coinvolti, nelle regioni interessate da più elevati disavanzi;

e) verificare la congruità delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

ART. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Il Presidente: FINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 1:

Presentato dai deputati LIVIA TURCO, DI VIRGILIO, LETTA, BARANI, BINETTI, BOCCIARDO, BOSSA, BUCCHINO, CALGARO, CASTELLANI, DE NICHILO RIZZOLI, D'INCECCO, FARINA COSCIONI, GRASSI, LENZI, LO MORO, MANCUSO, MIOTTO, MOSELLA, MURA, MURER, MUSSOLINI, PATARINO, PEDOTO, SALTAMARTINI, SCAPAGNINI E NUNZIO FRANCESCO TESTA il 19 giugno 2008.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) l'11 luglio 2008, con il parere delle commissioni I, II, V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 24 e 30 luglio 2008, il 17, 23 e 24 settembre 2008, il 1º, 15 e 16 ottobre 2008.

Autorizzazione di relazione orale richiesta il 16 ottobre 2008 (Doc. XXII, nn. 1-2-4-A) - relatore: on. BINETTI.

Esaminato dall'Assemblea il 23 ottobre 2008 e approvato il 5 novembre 2008, in un testo unificato con le proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 2 (BARANI ed altri) e Doc. XXII, n. 4 (LAURA MOLTENI ed altri).

08A08465

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovellasca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Rovellasca (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Cattaneo;

Considerato che, in data 26 settembre 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovellasca (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Giacomino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rovellasca (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Cattaneo.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 26 settembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 541/Area II EE.LL. del 17 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovellasca (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Giacomino.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma 250» tipo maxi box, Solo Italia «Fiamma 60» tipo cucina, Solo Italia «Fiamma 45» tipo fiammiferone, Solo Italia «Camino KR40» tipo nuovo caminetto, Solo Italia «Fiamma midi S/40» tipo svedesi e «Le tre stelle family box HH-240» tipo maxi box. Variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Km Europa 40».

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1999, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Europa 40»;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box, Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina, Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone, Solo Italia «Camino KR 40» tipo Nuovo Caminetto e Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi, presentate dalla Società Solo Italia;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box, presentata dalla Società Swedish Match;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «KM Europa 40», presentata dalla Società P.Erre Italia;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box, Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina, Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone, Solo Italia «Camino KR 40» tipo Nuovo Caminetto, Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi e «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box, le cui caratteristiche sono così determinate:

Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 55;

lunghezza con capocchia: mm. 57;

larghezza: mm. 2,18 × 2,18;

diametro capocchia minimo: mm. 3,27;

diametro capocchia massimo: mm. 4,00;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 115 × 65 × 31;

grammatura cartoncino: gr. 400 al mq.;

ruvido: granetta sui due lati di mm. 115 × 21.

Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 55;

lunghezza con capocchia: mm. 57;

larghezza: mm. 2,18 × 2,18;

diametro capocchia minimo: mm. 3,27;

diametro capocchia massimo: mm. 4,00;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 67 × 54 × 15;

grammatura cartoncino: gr. 350 al mq.;

ruvido: granetta sui due lati di mm. 67 × 11.

Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 90;

lunghezza con capocchia: mm. 95;

larghezza: mm. 3,0 × 3,0;

diametro capocchia minimo: mm. 4,5;

diametro capocchia massimo: mm. 5,0;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 111 × 66 × 20;

grammatura cartoncino: gr. 280 al mq.;

ruvido: granetta su un lato di mm. 111 × 12.

Solo Italia «Camino KR 40» tipo Nuovo Caminetto.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 200;

lunghezza con capocchia: mm. 205;

larghezza: mm. 3,0 × 3,0;

diametro capocchia minimo: mm. 4,5;

diametro capocchia massimo: mm. 5,0;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 220 × 65 × 17;

grammatura cartoncino: gr. 280 al mq.;

ruvido: granetta su un lato di mm. 220 × 10.

Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 43;

lunghezza con capocchia: mm. 45;

larghezza: mm. 2,0 × 2,0;

diametro capocchia minimo: mm. 3,0;

diametro capocchia massimo: mm. 3,5;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 52 × 36 × 15;

grammatura cartoncino: gr. 350 al mq.;

ruvido: granetta sui due lati di mm. 52 × 11.

«Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 43;

lunghezza con capocchia: mm. 47;

larghezza: mm. 2,09 × 2,09;

diametro capocchia minimo: mm. 2,80;

diametro capocchia massimo: mm. 2,95;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 83 × 58,2 × 29,7;

grammatura cartoncino: gr. 340 al mq.;

ruvido: granetta sui due lati di mm. 77 × 23.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box, Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina, Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone, Solo Italia «Camino KR40» tipo

Nuovo Caminetto, Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi e «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

125) colore «Rosso violaceo», con legenda Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box;

126) colore «Giallo», con legenda Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina;

127) colore «Giallo limone», con legenda Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone;

128) colore «Blu caldo», con legenda Solo Italia «Camino KR40» tipo Nuovo Caminetto in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Solo Italia «Camino KR40» tipo Nuovo Caminetto;

129) colore «Verde smeraldo», con legenda Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi;

130) colore «Rosso violaceo», con legenda «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 43, di colore rosso violaceo, sia per i fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box che per i fiammiferi denominati «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box, al n. 28 di colore verde smeraldo per i fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina, Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone e Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi, ed al n. 18 di colore rosso-giallo per i fiammiferi denominati Solo Italia «Camino KR40» tipo Nuovo Caminetto.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box, Solo Italia «Fiamma 60» tipo Cucina, Solo Italia «Fiamma 45» tipo Fiammiferone, Solo Italia «Camino KR40» tipo Nuovo Caminetto, Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi e «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi —	Prezzo di vendita (euro) —	Imposta di fabbricazione (euro) —	Imposta sul valore aggiunto (euro) —
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Solo Italia «Fiamma 250» tipo Maxi Box . .	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Solo Italia «Fiamma 60» tipo cucina	0,35	0,0805	0,0583
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Solo Italia «Fiamma 45» tipo fiammiferone	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Solo Italia «Camino KR40» tipo Nuovo Caminetto	3,00	0,3105	0,5
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo svedesi	0,20	0,05	0,0333
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Le Tre Stelle Family Box HH-240» tipo Maxi Box	0,85	0,17825	0,1417

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi-euro 0,0170.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente

decreto, con la seguente variante: colore «Rosso-giallo», con legenda Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi in basso.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati Solo Italia «Fiamma Midi S/40» tipo Svedesi.

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Europa 40». . . . da euro 0,25 a euro 0,35

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Europa 40». . . .	0,35	0,0805	0,0583

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 18

08A08560

DECRETO 23 ottobre 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo familiari»

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari, presentata dalla Società Euromatch;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominati Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari, le cui caratteristiche sono così determinate:

Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari.

Condizionamento: scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 44;
lunghezza con capocchia: mm. 48;
larghezza: mm. 2,0 × 2,0;
diametro capocchia minimo: mm. 2,4;
diametro capocchia massimo: mm. 3,00;
tolleranza massima misure: 2%;
capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 65 × 53 × 14;
grammatura cartoncino: gr. 350 al mq.;
ruvido: striscia su un lato di mm. 65 × 15;
tolleranza del contenuto: 2%.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

131) colore «Rosso pompeiano», con legenda Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari in basso, per la scatola di cartoncino a bustina con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sul tipo di fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 43 di colore rosso violaceo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo familiari	0,40	0,092	0,0667

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 20

08A08561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dall'Anese Sara, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Dall'Anese Sara, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Dall'Anese Sara, cittadina italiana, nata a Pordenone (Pordenone) il 3 giugno 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08481

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Dalt Samantha, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Da Dalt Samantha, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Da Dalt Samantha, cittadina italiana, nata a Conegliano (Treviso) il 5 agosto 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08482

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Monzali Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Monzali Giovanni, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titotolo di Bachelor of Arts», titolo di Laurea triennale in Gestione dell'Informazione commerciale - finanza, conseguito presso l'Università di Westminster (Gran Bretagna), titolo accademico di primo livello, per l'esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di commercio;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Monzali Giovanni, nato a Bologna il 29 luglio 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al Ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08483

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra. Okungbowa Doris, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Okungbowa Doris, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran

Bretagna), conseguito presso il centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio-Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Okungbowa Doris, cittadina italiana, nata a Benin City (Nigeria) il 6 gennaio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08469

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «La Piemontese 72, soc. cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 25 luglio 2007 del revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 71, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «La Piemontese 72 soc. cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.» con sede in Quarto (Napoli), costituita in data 5 gennaio 1972 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Rotondano di Quarto (Napoli), n. REA 281622 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Francesco Terracciano, nato a Napoli il 10 gennaio 1967, residente in Sant'Anastasia (Napoli) via Romani n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08488

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «CO.SE.I. cooperativa servizi alle imprese», in Capua, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 3 marzo 2008 del revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «CO.SE.I. cooperativa servizi alle imprese» con sede in Capua (Caserta), costituita in data 26 febbraio 2004, n. REA 213677 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Palumbo, nato a Angri (Salerno) il 10 giugno 1961, con studio in Angri (Salerno), via Semetelle, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08489

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Menagement Società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 25 gennaio 2008 del revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Menagement Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita in data 11 marzo 1986, n. REA 410898 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Antonietta Moffa, nata a Colle Sannita (Benevento) il 3 marzo 1955, con studio in Colle Sannita, via Corso Umbertro I, n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08490

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Nuova Splendor - s.c.r.l.», in Angri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 15 dicembre 2006 del revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Nuova Splendor - s.c.r.l.», con sede in Angri (Salerno), costituita in data 21 febbraio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Gustavo Trotta di Angri (Salerno), n. REA 228144 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Manzo Bonaventura, nato a Castellammare di Stabia (Napoli), il 31 marzo 1965, con studio in Angri (Salerno), via dei Goti n. 394 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08491

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Santa Maria società cooperativa ortofrutticola agrumaria a responsabilità limitata», in Rizziconi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 5 febbraio 2008 del revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Santa Maria società cooperativa ortofrutticola agrumaria a responsabilità limitata» con sede in Rizziconi (Reggio-Calabria), costituita in data 10 giugno 1991, con atto a rogito del notaio dott.ssa Marcella Clara Reni di Palmi (Reggio-Calabria), n. REA 122602 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Pallaria, nato a Catanzaro l'8 maggio 1968, con studio in Limbadi (Vibo-Valentia), via Antonio Gramsci, 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08492

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Airone società cooperativa sociale», in Gallarate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007, con il quale la società cooperativa «Airone società cooperativa sociale» con sede in Gallarate (VA) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Andrea D'Isanto;

Vista la relazione del commissario governativo datata 6 settembre 2007, con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Airone società cooperativa sociale» con sede in Gallarate (Varese), costituita in data 1º ottobre 2003, con atto a rogito del notaio dott. Aurelio Gavazzi di Cologno Monzese (Milano), n. REA 288281 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Mara Roberta Sacchini, nata a Milano, il 17 maggio 1945 e residente a Milano, corso di Porta Vittoria, n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08493

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Rete società cooperativa in sigla Rete soc. coop.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 9 gennaio 2008 del revisore incaricato dalla Associazine generale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Rete società cooperativa in sigla Rete soc. coop.» in Firenze, costituita in data 5 luglio 2002, con atto a rogito del notaio dott.ssa Daniela Auricchio di Firenze, n. REA 531857 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gabriele Giovannardi, nato a Firenze il 22 ottobre 1962, con studio in Firenze, via Vicolo San Marco Vecchio n. 2/P ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08494

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Bianconi società cooperativa in sigla Cooperativa Bianconi», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 18 gennaio 2008 del revisore incaricato dalla Associazine generale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa Bianconi società cooperativa in sigla Cooperativa Bianconi» in Firenze, costituita in data 26 marzo 2002, con atto a rogito del notaio dott.ssa Daniela Auricchio di Firenze, n. REA 529716 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, con studio in Roma, viale Regina Margherita, 169 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08495

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2008.

Conferimento all'Associazione Consorzi Vini Qualità Friuli-Venezia Giulia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previsti dal decreto per le DOCG «Ramandolo» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» e per le DOC «Colli Orientali del Friuli», «Friuli Annia», «Friuli Aquileia» e «Friuli Latisana».

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2001, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1995, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Annia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1998, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Aquileia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1993, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Latisana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto n. 403 del 7 marzo 2008 della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della regione Friuli-Venezia Giulia, con il quale è stato individuato il Consorzio di tutela vini DOC «Colli Orientali del Friuli» con sede in Cividale del Friuli (Udine), via Candotti n. 3, quale Organismo di controllo anche dei v.q.p.r.d. «Friuli Annia», «Friuli Aquileia», «Friuli Latisana» oltre che delle DOCG «Ramandolo» e «Colli Orientali del Friuli Picolit»;

Visto il decreto n. 2311 del 18 settembre 2008 della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della regione Friuli-Venezia Giulia, con il quale è stata modificata la precedente identificazione e veniva individuato, quale soggetto idoneo all'attività di controllo dei v.q.p.r.d. sopra citati, l'Associazione Consorzi Vini di Qualità Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine, via Morpurgo n. 4;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 24 settembre 2008 presso questo Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo

economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dall'Associazione consorzi vini di qualità Friuli-Venezia Giulia, e il parere favorevole espresso dal rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'Associazione Consorzi Vini di Qualità Friuli-Venezia Giulia istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Associazione Consorzi Vini di Qualità Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine, via Morpurgo n. 4, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Ramandolo» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» e per le DOC «Colli Orientali del Friuli», «Friuli Annia», «Friuli Aquileia», «Friuli Latisana», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. L'Associazione Consorzi Vini di Qualità Friuli-Venezia Giulia autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOCG/DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alle DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il Consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D., ed atte a divenire V.Q.P.R.D., detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08464

DECRETO 4 novembre 2008.

Autorizzazione al laboratorio «Laci Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel setore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 ottobre 2008 dal laboratorio Laci Srl, ubicato in San Giovanni Teatino (Chieti), via Salaria n. 8 - Zona industriale Sambuceto, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Laci Srl, ubicto in San Giovanni Teatino (Chieti), via Salaria n. 8 - Zona industriale Sambuceto, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è l'ing. Lino Prezioso.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (1 - 15 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile (> 0,10 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Estratto secco totale (> 0.1 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C (> 0,10 g/cm3)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH (1 - 13 unità di pH)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio (0,05 - 2 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Titolo alcolometrico volumico (> 1% vol)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Zuccheri riduttori (> 0,1 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A08462

DECRETO 4 novembre 2008.

Autorizzazione al laboratorio «Laci Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 ottobre 2008 dal laboratorio Laci Srl, ubicato in San Giovanni Teatino (Chieti), via Salaria n. 8 - zona industriale Sambuceto, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Laci Srl, ubicato in San Giovanni Teatino (Chieti), via Salaria n. 8 - zona industriale Sambuceto, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è l'ing. Lino Prezioso.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,1 ÷ 2% in ac.oleico)	Reg. CEE 2568/1991allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (0,5 ÷ 4,0 estinzione specifica all'1%)	Reg. CEE 2568/1991allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi (> 0.01 %)	Reg. CE 796/2002 allegato X-B + Reg. CEE 2568/1991allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi (0 ÷ 30 meqO2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991allegato III
Polifenoli totali (25÷500 mg/kg in ac.caffeico)	MI 13-23 (2008) Rev. 9

08A08463

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2008.

Modificazione dei decreti 4 aprile 2007, 21 dicembre 2007 e 21 febbraio 2007, relativi a progetti autonomi gia ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 29 marzo 2006, 8 novembre 2006 e 13 dicembre 2006, con riferimento, in particolare, ai progetti n. 879, presentato da D'Appolonia S.p.A., n. 915R/F presentato da AET S.r.l. - Apparati elettromeccanici e telecomunicazioni e n. 10739 presentato dalla Siemens S.p.A., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visti i decreti dirigenziali n. 601 del 4 aprile 2007, n. 202 del 21 febbraio 2007 e n. 2059 del 21 dicembre 2007, con i quali i progetti n. 879 presentato da D'Appolonia S.p.A, n. 915R/F presentato da AET S.r.l. - Apparati elettromeccanici e telecomunicazioni e n. 10739 presentato dalla Siemens S.p.A., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Viste le note del 17 giugno 2008, 7 luglio 2008, e 9 luglio 2008, con le quali gli istituti convenzionati e gli esperti scientifici hanno espresso parere positivo in merito alle variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 luglio 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 601 del 4 aprile 2007 e n. 2059 del 21 dicembre 2007, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

879 D'Appolonia SpA - Genova;

Adr engineering SpA - Roma;

Cira Scpa - Centro italiano ricerche aerospaziali - Capua (Caserta);

Università degli studi di Roma «La Sapienza» Roma;

«Guardian - Sviluppo di un sistema acustico originale per il miglioramento della gestione co-operativa del controllo del traffico aereo di ATZ (Aerodrome Traffic Zone.».

Rispetto a quanto decretato in data: 4 aprile 2007;

Posticipo della data di inizio delle attività di ricerca al 1° gennaio 2008.

915 R/F AET S.r.l. - Apparati elettromeccanici e telecomunicazioni - Lecce;

CNR - Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri - Pozzuoli (Napoli);

CO.BE.C.AM - Consorzio beni culturali e ambientali - Napoli;

Perkinelmer Italia S.p.A - Monza (Milano);

Università degli studi di Salerno - Fisciano (Salerno);

«Sviluppo industriale di procedure semplificate per la caratterizzazione chimica non distruttiva e per il recupero di manufatti in plastica: applicazioni nella catalogazione e restauro di beni culturali e nel controllo qualità di prodotti industriali a base di materiali termoindurenti».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 dicembre 2007;

Posticipo della data di inizio delle attività di formazione fissata al 3 novembre 2008.

Proroga di 12 mesi, oltre i 12 mesi previsti contrattualmente, per il completamento delle attività di ricerca.

10739 Siemens S.p.A. - Milano;

«Tecniche innovative per il miglioramento della qualità della voce su reti radiomobili (VOX)».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 febbraio 2007;

Variazione della titolarità in capo Nokia Siemens Network S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08496

DECRETO 30 settembre 2008.

Modificazione del decreto 4 dicembre 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 novembre 2006, con riferimento, in particolare, al progetto n. 6798 presentato dalla L.C.M. S.r.l. - Lattonerie carpenterie meridionali, Andriani Alimenti S.r.l. e dall'ENEA - Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1921 del 4 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 6798 presentato dalla L.C.M. S.r.l. - Lattonerie carpenterie meridionali, Andriani Alimenti S.r.l. e dall'ENEA - Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 5 giugno 2008 con la quale la Andriani Alimenti S.r.l. ha comunicato la rinuncia alla prosecuzione del progetto;

Acquisiti i supplementi istruttori da parte dell'istituto MPS Banca per l'Impresa S.p.A. e dall'esperto scientifico, pervenuti in data 8 e 10 luglio 2008 in merito alla rimodulazione del progetto a seguito della rinuncia alla prosecuzione dello stesso da parte della Andriani Alimenti S.r.l.;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 23 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1921 del 4 dicembre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6798 presentato dalla L.C.M. S.r.l. - Lattonerie carpenterie meridionali, Andriani Alimenti S.r.l. e dall'ENEA - Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1921 del 4 dicembre 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6798

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6798 del 05/08/2003 Comitato del 23/07/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Valorizzazione del grano saraceno attraverso l''innovazione di processo (macinazione) e di prodotto (alimenti gluten-free, dietetici e funzionali

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

L.C.M. S.R.L. - Lattonerie Carpenterie Meridionali
GRAVINA IN PUGLIA (BA)

ENEA - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 2.665.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.055.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 610.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.654.000,00	€ 391.000,00	€ 2.045.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 368.000,00	€ 158.000,00	€ 526.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 33.000,00	€ 61.000,00	€ 94.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.055.000,00	€ 610.000,00	€ 2.665.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.841.550,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08497

DECRETO 30 settembre 2008.

Modificazione dei decreti 5 ottobre 2004 e 21 giugno 2004, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 25 maggio 2004 e 21 giugno 2004, ed in particolare per i progetto n. 9273 presentato dalla Coelna Impianti S.p.A. e n. 8632 presentato dalla MA.FO.S. di Cardaropoli Claudio & C., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto i decreti dirigenziali n. 1220 del 5 ottobre 2004 e n. 790 del 21 giugno 2004, con i quali i progetti n. 9273 presentato dalla Coelna Impianti S.p.A. e n. 8632 presentato dalla MA.FO.S. di Cardaropoli Claudio & C., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Viste le note del 18 giugno 2008 e del 9 luglio 2008, pervenute rispettivamente in data 8 luglio 2008, prot. n. 6097 e 22 luglio 2008, prot. n. 6486, con le quali gli istituti convenzionati hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 luglio 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1220 del 5 ottobre 2004 e n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

9273 Coelna Impianti S.p.A. - Napoli - Università degli studi di Napoli «Federico II» Diel;

«Sviluppo di nuove tecnologie e metodiche accreditate per misurazione "in campo" di grandezza di rete».

Rispetto a quanto decretato in data: 5 ottobre 2004;

Variazione della titolarità dall'originaria Coelna Impianti S.p.A. alla CO.EL.NA Impianti S.p.A. codice fiscale 07137680638.

8632 MA.FO.S. di Cardaropoli Claudio & C, - Mercato San Severino (Salerno);

«Sedili per autobus in materiale composto con fibre random.».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004;

Trasformazione della società da MA.FO.S. S.a.s. di Grimaldi Anna & C in A. & C. S.r.l. e della cessione di una quota di partecipazione pari al 90% da parte del socio Cardaroli Claudio al nuovo socio Raffaele De Chiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08498

DECRETO 30 settembre 2008.

Modificazione del decreto 21 giugno 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 4707 presentato dalla Pharmacia Italia S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto n. 4707 presentato dalla Pharmacia Italia S.p.A. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 24 febbraio 2004;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.A. del 28 maggio 2008, pervenuta in data 6 giugno 2008, prot. n. 5299, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione della 23 luglio 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4707 Pharmacia Italia S.p.A. - Milano - «Specialista multidisciplinare di tecniche avanzate per l'industria farmaceutica».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004;

Variazione della titolarità in capo alla Nerviano Medical Sciences S.r.l.

Posticipo della data di inizio delle attività di formazione fissata al 1° ottobre 2007.

Presa d'atto dell'aggiornamento dei contenuti del programma di formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08499

DECRETO 30 settembre 2008.

Modificazione del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 27 aprile 2004, con riferimento, al progetto n. 12910 presentato dalla CM Sistemi Sud S.r.l. e dalla CM Consit S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12910 presentato dalla CM Sistemi Sud S.r.l. e dalla CM Consit S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 23 maggio 2008, pervenuta in data 29 maggio 2008, prot. n. 5120, con la quale la CM Sistemi Sud S.r.l. ha richiesto la rimodulazione dei costi;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico, pervenuto in data 19 giugno 2008, prot. n. 5719 in merito alla predetta rimodulazione dei costi;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 23 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12910 presentato dalla CM Sistemi Sud S.r.l. e dalla CM Consit S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 12910 presentato dalla CM Sistemi Sud S.r.l. e dalla CM Consit S.p.A., per effetto dei presente decreto è ridotto di euro 2.685,00 e il credito agevolato è ridotto di euro 2.685,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12910

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12910 del 18/12/2002 Comitato del 23/07/2008
- Progetto di Ricerca

  Titolo: PIERO: Modello di riferimento per l''inquadramento storico dei beni culturali.

  Inizio: 01/11/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  CM Sistemi Sud S.R.L.
  COSENZA (CS)

  Cm Consit S.p.A.
  NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.215.760,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.545.730,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 670.030,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.545.730,00	€ 670.030,00	€ 2.215.760,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.545.730,00	€ 670.030,00	€ 2.215.760,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.007.375,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.074.378,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- apporto di mezzi freschi da parte dei soci della CM SISTEMI SUD sotto forma di aumento del capitale sociale nella misura minima 356 k€;
- impegno da parte sia della CM SISTEMI SUD sia della CM CONSIT ad informare tempestivamente SANPAOLO IMI ed il MIUR - per le determinazioni di competenza - nel caso in cui la rispettiva quota del capitale sociale in possesso di società del gruppo CM dovesse ridursi al di sotto del 51%.' e, inoltre, con la raccomandazione di prevedere in sede di Capitolato Tecnico due check-point alla fine del 12° e del 24° mese del progetto.
Data ultimazione delle attività di ricerca fissata al 30 aprile 2008.

08A08500

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Ouarrak El Maati, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo alla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992, e n. 319, del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Ouarrak El Maati ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere», conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto minisetriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento del titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1, della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994, presso la Scuola di formazione dei quadri paramedici di Beni Mellal (Marocco) dal sig. Ouarrak El Maati nato a Beni Mellal (Marocco) il giorno 16 giugno 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Ouarrak El Maati è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08487

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bimi Fluture, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo alla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n, 206, del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992, e n. 319, del 1994, contento nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bimi Fluture ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso l'Università «Luigi Gurakuqi» di Shkoder (Albania) della sig.ra Bimi Fluture nata a Shkoder (Albania) il giorno 28 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Bimi Fluture è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08485

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Duro Alfred, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo alla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206, del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992, e n. 319, del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Duro Alfred ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso la facoltà di infermeria dell'Università degli studi di Tirana (Albania) dal sig. Duro Alfred nato a Permet (Albania) il giorno 17 ottobre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Duro Alfred è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08486

DECRETO 4 novembre 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 28 ottobre 2008 con la quale il sig. Tiziano Roma rassegna le dimissioni da componente effettivo della Commissione suidicata;

Vista la nota prot. ZM 57-2008 del 28 ottobre 2008 con la quale la U.I.L. - Camera sindacale di Ferrara - fornisce le indicazioni per la sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuliano Grandi, nato a Massafiscaglia (Ferrara) il 2 giugno 1940 - cf GRN GLN 40H02 F026 Z, è nominato componente effettivo della Commisisone provinciale di conciliazione di Ferrara, in sostituzione del sig. Tiziano Roma, dimissionario, che decade dalla nomina.

Ferrara, 4 novembre 2008

Il direttore provinciale: TEDESCHI

08A08466

DECRETO 5 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Impact 250 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 25 luglio 2005 dall'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in via F.lli Bronzetti n. 32/28 Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: IMPACT 250 SC;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: FLUTRIAFOL;

Vista la nota dell'Ufficio in data 2 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 11 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Cheminova A/S - Thyboronvej 78 DK 7673 Harboore (DK);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) l'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in via F.lli Bronzetti n. 32/28 Bergamo, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato IMPACT 250 SC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Cheminova A/S - Thyboronvej 78 DK 7673 Harboore (DK).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12790.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 5 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

IMPACT 250 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante per la lotta contro la ticchiolatura e l'oidio del melo, la ticchiolatura del pero, il brusone e l'elmintosporiosi del riso.

IMPACT 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n.

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 22,7 (=250 g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 24 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1 litro

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
IMPACT 250 SC è un preparato contenente flutriafol, fungicida triazolico dotato di una notevole attività sistemica. Il Flutriafol svolge la propria efficacia in fase preventiva, curativa ed eradicante.
IMPACT 250 SC è indicato per la lotta alle principali malattie fungine delle pomacee e del riso.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Melo e Pero
Contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis e Venturia Pirina*) **80-120 ml/ha (8-12 ml/hl)**, intervenire preventivamente con trattamenti ad intervalli da 10 a 14 giorni in relazione alla pressione della malattia, alla suscettibilità varietale ed allo stadio della coltura. Il turno più breve è da riservarsi alle applicazioni fino allo stadio di frutto noce. **IMPACT 250 SC** può essere miscelato a prodotti di copertura.
Melo
Contro oidio (*Podosphaera leucotricha*) **80-120 ml/ha (8-12 ml/hl)**, intervenendo alla comparsa dei primi sintomi ripetendo l'applicazione dopo 10-14 giorni.
Riso
Contro brusone (*Pyricularia oryzae*) ed elmintosporiosi (*Drechslera oryzae*), **500-750 ml/ha** intervenire alla comparsa dei primi sintomi delle malattie, ripetendo l'intervento nella fase di fuoriuscita della pannocchia.

COMPATIBILITÀ
IMPACT 250 SC è miscibile con formulati a base di: ditianon, mancozeb, thiram, ossicloruro di rame e zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Prevedere al massimo 2 applicazioni per stagione su tutte le colture.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su riso, 21 giorni su melo e pero.

ATTENZIONE: Durante le fasi di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi. Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

IMPACT 250 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante per la lotta contro la ticchiolatura e l'oidio del melo, la ticchiolatura del pero, il brusone e l'elmintosporiosi del riso.

IMPACT 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n.

Composizione:	
FLUTRIAFOL puro	**g. 22,7 (=250 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 24 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Partita n° Contenuto netto: 100 ml

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A08467

DECRETO 5 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Starprop».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute:

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 20 ottobre 2005 dall'impresa «Cheminova Agro Italia S.p.a.», con sede legale in via F.lli Bronzetti n. 32/28 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Starprop»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Fenoxaprop-P-Etile;

Vista la nota dell'ufficio in data 2 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 11 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: «Cheminova A/S» - Thyboronvej 78 DK-7673 Harhoore (DK);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa «Cheminova Agro Italia S.r.l.», con sede legale in via F.lli Bronzetti n. 32/28 - Bergamo, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato STARPROP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,500-1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: «Cheminova A/S» Thyboronvej 78 DK-7673 Harboore (DK).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12960.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 5 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

STARPROP

Diserbante graminicida di post-emergenza del frumento e dell'orzo.
(Emulsione olio/acqua)

STARPROP Registrazione del Ministero della Salute n. .... del......

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

100 grammi di prodotto contengono:
Fenoxaprop-p-ethyl puro 6,7 g (pari a 69 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

Partita n. Contenuto: **0,500-1-5 L**
Officina di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Starprop è assorbito dalle infestanti attraverso le foglie, il principio attivo viene traslocato fino agli apici vegetativi. L'azione erbicida si manifesta con decolorazioni clorotiche su tutta la pianta; per il completo disseccamento occorrono dalle 2 alle 4 settimane. Le condizioni climatiche possono infuenzare la rapidità d'azione del prodotto. Infestanti in stati vegetativi non ottimali dovuti per esempio a siccità od altre cause biotiche, possono influenzare l'efficacia di **Starprop**.

Infestanti sensibili: **Avena** (*Avena spp.*), **coda di volpe** (*Alopecurus misuroides*), **falaride** (*Phalaris spp.*), **fienarola comune** (*Poa trivialis*), **cappellini dei campi** (*Apera spica venti*)
Infestanti resistenti: **Loglio** (*Lolium spp.*)

DOSI e MODALITÀ di IMPIEGO
- ***Frumento tenero e duro***: **0,8 – 1,2 L/ha** contro *Avena spp.*, *Phalaris spp.*, *Poa trivialis e Apera spica venti;* **0,6 – 1 L/ha** contro *Alopecurus misuroides*
- *Orzo*: **0,8 – 1 l/ha** contro *Avena spp.*, *Phalaris spp.*, *Poa trivialis e Apera spica venti;* **0,6 – 1 L/ha** contro *Alopecurus misuroides*

Su entrambe le colture applicare le dosi ridotte in presenza di infestazioni contenute e con interventi su infestanti ai primi stadi si sviluppo.

EPOCHE di IMPIEGO: dallo stadio della terza foglia fino alla levata del frumento e dell'orzo, con le infestanti preferibilmente agli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo. Per il controllo ottimale della *Phalaris spp.* si deve intervenire entro la fine dell'accestimento dell'infestante.

VOLUME di IRRORAZIONE
Applicare 200 - 400 L di miscela per ettaro.

COMPATIBILITÀ
Si sconsiglia la miscela estemporanea con ormonici sotto forma di sale, con dicamba, bifenox e bentazone in quanto sono possibili riduzioni di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. **Non trattare l'orzo dopo lo stadio di levata.**

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A08468

DECRETO 6 novembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.». (Decreto 44416).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 287/08 del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, di ammissione della società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.» alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.», nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione (di cui 1765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2603 unità appartenenti al personale di terra);

Vista l'istanza presentata in data 27 ottobre 2008, con la quale la società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, per un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione, di cui:

1765 unità appartenenti al personale navigante tecnico;

1383 unità appartenenti al personale navigante di cabina;

2603 unità appartenenti al personale di terra;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di 5751 dipendenti della società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 13 ottobre 2008, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione, di cui:

1765 unità appartenenti al personale navigante tecnico;

1383 unità appartenenti al personale navigante di cabina;

2603 unità appartenenti al personale di terra,

della società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale;

Periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

08A08477

DECRETO 6 novembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Express S.p.a.». (Decreto n. 44417).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 290/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 settembre 2008, di ammissione della società «Alitalia Express S.p.a.» alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia Express S.p.a.», nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

Vista l'istanza presentata in data 27 ottobre 2008, con la quale la società «Alitalia Express S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, per un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione di cui:

247 unità appartenenti al personale navigante tecnico;

152 unità appartenenti al personale navigante di cabina;

180 unità appartenenti al personale di terra;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di 579 dipendenti della società «Alitalia Express S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 13 ottobre 2008, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione di cui:

247 unità appartenenti al personale navigante tecnico;

152 unità appartenenti al personale navigante di cabina;

180 unità appartenenti al personale di terra,

della società «Alitalia Express S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale;

Periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

08A08476

DECRETO 6 novembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i dipendenti della società «Alitalia servizi S.p.a.». (Decreto n. 44418).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 295/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2008, di ammissione della società «Alitalia servizi S.p.a.» alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia servizi S.p.a.», nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 27 ottobre 2008, con la quale la società «Alitalia servizi S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, per un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di 3232 dipendenti della società «Alitalia servizi S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 13 ottobre 2008, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società «Alitalia servizi S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

08A08478

DECRETO 6 novembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i dipendenti della società «Alitalia Airport S.p.a.». (Decreto n. 44419).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n, 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 296/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2008, di ammissione della società «Alitalia Airport S.p.a.» alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia Airport S.p.a.», nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 27 ottobre 2008, con la quale la società «Alitalia Airport S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, per un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di 2322 dipendenti della società «Alitalia Airport S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 13 ottobre 2008, in favore di un numero massino di 2322 dipendenti a rotazione della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

08A08479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato-irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota del 21 ottobre 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 17 ottobre 2008 si è verificato irregolare-mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - Circoscrizione di RM1;

Vista la nota prot. n. 11964 della direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 966 del 24 ottobre 2008 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato-irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato Ufficio e accertato come segue: per il giorno 17 ottobre 2008 il mancato-irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma, regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A08484

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 novembre 2008.

Attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 18 luglio 1997, n. 9 «Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci»;

Visto il regolamento della Commissione europea del 3 giugno 2003, n. 1084/2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, che prevede termini di 14 e 30 giorni lavorativi, rispettivamente per le variazioni di tipo IA e IB ai quali si aggiungono 5 giorni lavorativi per il caricamento delle informazioni nelle banche dati e per il chek-in amministrativo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il comma 4 dell'art. 2, decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, che modifica l'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introducendo il comma 1-*bis*;

Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco deve dare attuazione a quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'art. 35 del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219;

Considerato che il disposto non si applica ai medicinali biologici/biotecnologici, ai vaccini, tossine, sieri ed allergeni, ai medicinali omeopatici, ai medicinali vegetali tradizionali, ai radiofarmaci, nonché alle variazioni di tipo II od alle variazioni di tipo I conseguenti o gerarchicamente correlate ad una variazione di tipo II od alle variazioni n. 41 «Modifica della dimensione della confezione del prodotto finito» ed in tutti gli altri casi nei quali la variazione richiesta configuri una aggiunta di confezione, e alla variazione 46;

Tenuto conto che è possibile l'annullamento d'ufficio del provvedimento formatosi tacitamente, rimanendo di fatto salvo il diritto dell'Agenzia italiana del farmaco di agire in via di autotutela, a norma delle vigenti leggi, poiché anche se decorrono i termini previsti, il silenzio assenso non sana gli errori del richiedente né esclude la responsabilità anche penale del produttore e del titolare dell'A.I.C.;

Determina:

Art. 1.

A partire dal 4 novembre 2008 l'Agenzia italiana del farmaco darà attuazione al comma 1-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'Agenzia stessa di un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003, potrà dare corso alla modifica, a condizione che le certificazioni siano ancora efficaci alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le modifiche saranno pubblicate, secondo il corrente modello, a spese degli interessati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, seconda parte, entro 45 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003. La comunicazione della pubblicazione della variazione verrà effettuata secondo quando indicato al paragrafo «Pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale»* del documento AIFA «Variazioni di tipo I - Linee guida sull'applicazione del regolamento 1084/2003/CE», reperibile sul sito dell'Agenzia, con l'avvertenza che nel comunicato non sarà più necessario riportare il codice pratica e la dicitura già in uso «Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano», seguita dagli estremi della notifica AIFA, dovrà essere sostituita con: «Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274».

Art. 3.

Il richiedente dovrà verificare, punto per punto, le condizioni di cui alla «Guideline on dossier requirements for type IA and type IB notifications» e per le sole variazioni secondo procedure nazionali anche il documento AIFA(2007) «Variazioni di tipo I - Linee guida sull'applicazione del regolamento 1084/2003/CE», allegando relativa check list, senza necessariamente fornire documenti che l'amministrazione già possiede, ma dovrà indicare gli estremi degli stessi al fine di consentire all'Agenzia di reperirli. Gli stessi documenti servono ai fini della verifica della completezza della documentazione ai quali il richiedente dà puntuale riscontro ed allega, obbligatoriamente nel caso di variazioni di tipo I secondo procedura nazionale, quanto richiesto dalla circolare ministeriale n. 9 del 18 luglio 1997, compreso il floppy disck.

Art. 4.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra enunciate e la mancanza di uno o più documenti tra quelli obbligatori per legge comporteranno il rifiuto della domanda;

per le variazioni di tipo IB la richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione, oltre quella obbligatoria per legge, sarà effettuata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 5 del regolamento 1084/2003/CE.

Art. 5.

Le confezioni del medicinale, interessate dalla modifica, dovranno essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati dalla stessa Agenzia, integrati delle modifiche necessarie per l'adeguamento. La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della modifica in *Gazzetta Ufficiale* all'Agenzia italiana del farmaco, Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo formato A4 che su supporto informatico. Inoltre in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo del 29 maggio 2001, n. 283, dovrà far pervenire l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in lingua tedesca alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in lingua tedesca sono esattamente corrispondenti a quelli in lingua italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08480

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-272) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00